



TRIBUNALE DI CATANZARO

Procedure Concorsuali

Ristrutturazione dei debiti del consumatore n. 29-1/2024 R.G.

Il Giudice delegato, dott. Luca Mercuri,

letto il ricorso per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da **QUARESIMA Marianna** (CF QRSMNN69M50Z133H), nata in Svizzera in data 10.08.1965 e residente in Girifalco alla Via Dei Fiordalisi n.14, con l'assistenza dall'Avv. Maria Teresa Petitto, in data 29.03.24;

vista la documentazione allegata alla proposta e rilevato che risultano, allo stato, sussistenti i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 del D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.;

letta la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), COA di Catanzaro (istanza prot. n. 12/2023 del 17.03.23), nella persona del professionista nominato Gestore della crisi, Avv. Maria Paola Borelli;

verificata, allo stato e sulla base della documentazione in atti, l'assenza di atti in frode dei creditori, nonché l'ammissibilità della proposta;

vista la richiesta di misure di protezione inclusa nel ricorso;

DISPONE

ai fini dell'omologazione, che, a cura dell'O.C.C.:

- 1) la proposta e il piano proposti dal ricorrente siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale;
- 2) che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che:

- 3) ricevuta la comunicazione di cui sopra, gli stessi devono comunicare all'O.C.C. un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate nei loro confronti mediante deposito in cancelleria;
- 4) nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'O.C.C., che dovrà essere indicato nella comunicazione;

DISPONE

- 5) che l'O.C.C., entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 4, sentito il debitore, riferisca al giudice, proponendo altresì le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie;

6) la sospensione delle procedure esecutive immobiliari, mobiliari e presso terzi intraprese nei confronti del ricorrente e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, fino al momento in cui il procedimento di omologazione sarà chiuso;

7) il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal giudice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C.

Catanzaro, li 23/04/2024

IL G.D.
dr. Luca Mercuri